

**Alla Cortese Attenzione della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione
Camera dei Deputati - Segreteria V Commissione**

Oggetto: **Contributo relativo al disegno di legge C. 1752 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**

Gentili Membri della Commissione,

per la complessità dell'intero dispositivo di legge ed il limitato tempo disponibile, ho ritenuto opportuno concentrarmi solo sull'articolo 38 – Transizione 5.0, in quanto è quello che tratta la tematica più vicina al settore di attività che attualmente seguo personalmente con più attenzione.

In estrema sintesi, esprimo un giudizio molto positivo sulla misura in oggetto nel suo complesso, riconoscendo nei suoi principi e finalità gli elementi fondamentali per il rilancio della competitività delle imprese. Nello specifico, ritengo particolarmente opportuna la scelta di incentivare con un'unica misura la digitalizzazione e la transizione energetica delle aziende.

Riterrei però importante che la norma **specificasse ancor più inequivocabilmente che tra gli interventi incentivabili possano rientrare anche i sistemi per la produzione di energia termica rinnovabile tramite pompe di calore alimentate con energia elettrica, magari autoprodotta con propri impianti fotovoltaici.**

Questo in quanto le pompe di calore rappresentano una soluzione particolarmente efficiente per la produzione di energia termica sia a diretto servizio dei *processi industriali* che dei connessi *servizi generali*. Ciò comporta un notevole risparmio del consumo energetico e, conseguentemente, dei costi di produzione nonché una drastica riduzione dell'inquinamento. In particolare, l'utilizzo delle pompe di calore presenta i seguenti benefici:

1. *Aumento dell'efficienza Energetica*: le pompe di calore offrono un'alternativa efficiente ai sistemi convenzionali di riscaldamento e raffreddamento industriale, consentendo alle aziende di ridurre i consumi energetici sia in ambito produttivo che per i cosiddetti servizi generali come, ad esempio, la climatizzazione dei capannoni o degli uffici.
2. *Riduzione delle Emissioni*: l'utilizzo di pompe di calore, specie se alimentate da impianto fotovoltaico, aiutano a ridurre le emissioni di gas serra e l'impatto ambientale complessivo delle attività industriali.
3. *Adattabilità a Diverse Applicazioni Industriali*: le pompe di calore possono essere integrate in una vasta gamma di processi industriali, adattandosi alle esigenze specifiche di riscaldamento e raffreddamento di diverse tipologie di impianti produttivi. Ciò include, tra l'altro, settori come l'industria manifatturiera, alimentare, chimica e farmaceutica.
4. *Sostituzione graduale dei combustibili fossili ed elettrificazione*: l'utilizzo delle pompe di calore favorisce la graduale eliminazione dei combustibili non rinnovabili, favorendo l'elettrificazione degli stabilimenti e orientando naturalmente verso la possibilità di autoprodurre l'energia termica tramite propri impianti fotovoltaici.
5. *Innovazione Tecnologica*: l'adozione delle pompe di calore promuove l'innovazione tecnologica all'interno delle imprese, incoraggiando lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni più avanzate ed efficienti per il controllo dei consumi negli ambienti industriali.

Per una prima stima dell'entità di tali benefici, si consideri che la climatizzazione rappresenta il 40% dei consumi energetici totali in Italia e può rappresentare fino al 70% dei consumi energetici di un'azienda produttiva.

Dal comunicato stampa sul sito del MIMIT appare chiara l'intenzione del legislatore di incentivare gli interventi per l'efficienza energetica e per la produzione di energia rinnovabile:

*“Saranno agevolati gli investimenti in beni materiali e immateriali, **purché si raggiunga una riduzione dei consumi energetici dell'unità produttiva pari almeno al 3%** (o al 5% se calcolata sul processo interessato dall'investimento).*

*Inoltre, saranno ammessi anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all'autoproduzione di **energia da fonti rinnovabili** e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi ...”.*

Allo stesso tempo, il legislatore ha inteso suddividere gli interventi agevolabili dalla misura in:

- **Trainanti**, ovvero gli interventi rientranti nel precedente piano Industria 4.0, così come elencati agli allegati A e B della legge 232/2016;
- **Trainati**, intesi come *“i beni materiali nuovi strumentali all'esercizio di impresa per l'autoproduzione di energia da fonte rinnovabile, esclusivamente destinata all'autoconsumo nei propri processi produttivi”* – vedi comma 5.a., che possono essere incentivati solo in cascata con la realizzazione di un intervento trainante che garantisca un risparmio energetico certificabile.

Alla luce di quanto sopra, le pompe di calore potrebbero essere classificate come *trainanti*. D'altra parte, però, non essendo indicate negli allegati A e B della legge 232/2016, si potrebbe eccepire su questa classificazione e ritenerle invece solo *trainate*.

Pertanto, per eliminare ogni possibile ambiguità, sarebbe utile che almeno i decreti attuativi riportassero una nota esplicativa che:

1. Classifichi l'installazione di **pompe di calore come elemento trainante**, sia quando utilizzate direttamente nelle linee di produzione, sia nell'ambito dell'erogazione dei connessi servizi generali come, ad esempio, la climatizzazione degli ambienti.
2. **Premi l'eventuale installazione di un impianto fotovoltaico** per alimentare la pompa di calore stessa.

Inoltre, si ritiene opportuno subordinare l'incentivo all'installazione di un sistema di **monitoraggio continuativo dei consumi**, per verificarne il corretto funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ringraziando per la Vs. attenzione, resto disponibile per ulteriori approfondimenti e porgo cordiali saluti.

Ing. Amintore Fusco, Ph.D.